



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

ALDO ACETO

- Presidente -

Sent. n. sez. 732/2026

MASSIMO BATTISTINI

UP - 15/04/2026

SILVIA BADAS

R.G.N. 4155/2026

MARIA BEATRICE MAGRO

VALERIA BOVE

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza del 22/09/2025 del Tribunale di Avellino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale

Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 settembre 2025 il Tribunale di Avellino dichiarava [REDACTED] responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di socio amministratore della società [REDACTED] snc di [REDACTED] e [REDACTED] effettuava, nell'area di pertinenza dell'azienda, un deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi, collocati in modo incontrollato e in avanzato stato di degrado, senza procedere allo smaltimento con cadenza almeno annuale, in violazione dell'art. 185-*bis*, comma 2, lett. d d.lgs. cit, (capo b) e, previo proscioglimento perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (contestato al capo a), lo condannava alla pena di euro 3000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

2 Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, affidandosi a cinque motivi.

2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 24 e 111 Cost, 468 cod. proc. pen. e dei principi in tema di diritto di difesa, per erronea esclusione della lista testi ritualmente



depositata e illegittima preclusione della prova a discarico.

Si premette che la lista della difesa era stata depositata il 13 gennaio 2025 in vista dell'udienza fissata per il 20 gennaio 2025 e che il Tribunale, all'udienza del 22 settembre 2025 ha dichiarato inammissibile la lista depositata, rappresentando che difettavano i setti giorni liberi.

Si rappresenta che il calcolo effettuato è sbagliato, perché nei giorni liberi non va contata la domenica o comunque il giorno festivo. Nel caso che occupa il termine ultimo cadeva il 12/01/2025, che era una domenica, e quindi il deposito andava necessariamente effettuato il giorno successivo, ossia il 13/01/2025, con conseguente tempestività del deposito.

Si evidenzia a questo proposito che l'inammissibilità della lista testi ha impedito l'esame del consulente tecnico, che assumeva rilevanza decisiva in quanto destinato a chiarire la insussistenza del fatto e la corretta qualificazione giuridica dei materiali rinvenuti, elementi essenziali ai fini della responsabilità della parte ricorrente.

Si aggiunge, inoltre, che il giudice aveva ritenuto erroneo anche il deposito della lista, effettuato tramite Portale Deposito Atti Penali, mentre, da quanto sarebbe dato evincersi dall'ordinanza pronunciata in udienza, secondo il giudice, esso avrebbe dovuto essere effettuato sull'applicativo APP, che è invece visibile solo dal magistrato.

In più il giudice ha ritenuto superflua la prova del consulente, nonostante non l'abbia ammessa.

Alla luce di tali violazioni, consegue la nullità dell'impugnata sentenza.

2.2 Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale.

La parte ricorrente lamenta l'erronea valutazione delle risultanze processuali, rilevando che le dichiarazioni rese dal Maresciallo escusso a dibattimento hanno offerto una rappresentazione del contesto ben diversa da quella accolta in sentenza.

Citando giurisprudenza di questa Corte, si evidenzia che la semplice presenza di materiale riconducibile in astratto alla lavorazione di pietra o marmo non può automaticamente dimostrare la sussistenza di una gestione illecita di rifiuti, in mancanza di elementi probatori relativa alla permanenza, alla modalità di deposito, al carattere sistematico della custodia e alla volontà di smaltimento.

2.3 Con il terzo motivo (indicato come secondo) si lamenta motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen.

Si afferma che il giudice di primo grado ha ancorato la sua decisione al mero dato cronologico dell'ultimo smaltimento documentato e alle pregresse condanne dell'imputato, senza svolgere una valutazione ponderata e complessiva degli elementi richiesti dalla norma, essendo necessario un accertamento della concreta efficacia offensiva del comportamento al momento dell'ispezione, della reale consistenza del pericolo o del danno e del grado di responsabilità del soggetto agente.



2.4 Con il quarto motivo (indicato come numero tre) si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62- *bis* cod. pen., per la mancanza di adeguata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si evidenzia che il giudice si è limitato ad affermare che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito, in mancanza di qualsivoglia profilo di meritevolezza, senza null'altro aggiungere, a maggior ragione se si considera la pena irrogata pari al minimo della pena pecuniaria.

2.5 Con il quinto motivo (indicato come quarto) si lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento alla denegata concessione della sospensione condizionale della pena, ex art. 163 cod. proc. pen.

3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3.1 Quanto alla ritenuta violazione del disposto dell'art. 468 cod. proc. pen. si ricorda che la locuzione normativa citata fa riferimento al termine di giorni sette "prima" dell'udienza, disposizione da sempre interpretata nel senso testuale dato, ovvero che i giorni previsti devono essere "liberi", e pertanto, posto che il giorno antecedente a quello del deposito della lista (avvenuto il 13 gennaio) corrispondeva a domenica 12, lo stesso avrebbe dovuto essere anticipato ulteriormente, rispetto a quanto avvenuto, di almeno un giorno.

3.2 In relazione alla configurabilità del reato, la motivazione della decisione ha illustrato compiutamente gli elementi a carico.

3.3 Quanto agli ulteriori motivi di doglianza, si rileva che la motivazione fornita in grado di merito sia del tutto congrua e logica, avendo essa fatto riferimento, da un lato, al tempo trascorso dall'ultimo conferimento, dall'altro, ai precedenti penali dell'imputato, con conseguente prognosi sfavorevole, che neppure la difesa ha neutralizzato, non avendo fornito elementi a supporto della richiesta di far luogo all'applicazione degli istituti di favore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto è complessivamente inammissibile.

1. Quanto al primo, composito, motivo di doglianza, va premesso che il termine stabilito per il deposito delle liste testimoniali è computato in giorni interi e liberi e che non si applica la proroga automatica del termine che scade in un giorno festivo stabilito dal comma terzo dell'art. 172 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1139 del 30/11/2012, dep. 2013, Scommegna, Rv. 254838 - 01) e va altresì ribadito che la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il *dies a quo* nonché il *dies ad quem* (Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 – 01; in termini conformi, Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322 - 01).

Tanto premesso, questa Corte intende ribadire il principio di diritto espresso di recente da Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932 – 01 secondo cui, in



tema di computo di termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo, prevista dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., opera anche per i termini che si computano "a ritroso", in cui il *dies ad quem* è da individuarsi nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza, qual è appunto il caso in esame.

1.1 Pur senza considerare che la violazione censurata dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, alla luce di quanto dedotto e documentato, non risulta essere stata eccepita dalla parte che vi ha assistito con le modalità di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., (cfr., con riferimento specifico alla richiesta di audizione del consulente in contraddittorio, estendibile al caso di specie per identità di *ratio*, Sez. 4, n. 25729 del 11/04/2025, De, Rv. 288514 - 03), nessuna censura può in ogni caso essere mossa al giudice di merito, laddove ha ritenuto tardivo il deposito della lista testi della difesa.

1.2 Nel caso di specie l'udienza era fissata alla data del 20/01/2025; il termine per il deposito della lista testi, che va computato in giorni interi e liberi (escludendo il *dies a quo* e il *dies ad quem* – cfr., da ultimo, Sez. 3, Altea, cit.) e che va calcolato a ritroso («...almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento») scadeva il 12/01/2025, che era domenica, e, dunque, in un giorno festivo; venendo in rilievo un termine "a ritroso", il *dies ad quem* va individuato «nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza» (cfr. Sez. 4, Selvaggio, cit.), ossia nella giornata di sabato 11/01/2025; la lista testi è stata depositata il 13/01/2025.

In applicazione dei principi sopraesposti, correttamente il giudice di merito ha ritenuto tardivo il deposito della lista testi della difesa, in quanto effettuato, non di sabato 11 gennaio 2025, ossia nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza, ma il giorno successivo (lunedì 13 gennaio 2025) a quello festivo (domenica 12 gennaio 2025) in cui veniva a cadere il termine di sette giorni liberi prima dell'udienza fissata per il 20 gennaio 2025.

1.3 Le ulteriori doglianze mosse, oltre ad essere assolutamente generiche (si afferma apoditticamente la decisività della deposizione del consulente, senza alcuna ulteriore indicazione; si taccia di contraddittorietà l'affermazione, da parte del giudice, di superfluità della prova, senza null'altro dedurre), sono superate dalla inammissibilità del motivo di doglianza per le suesposte ragioni.

2 Inammissibile è anche il secondo motivo di doglianza.

2.1 Mancando di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., infatti, il ricorrente ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione



censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

2.2 Si censura la decisione assunta, senza contrastare gli elementi a carico valorizzati nella decisione di condanna, quali, prima di tutto, la deposizione del maresciallo dei Carabinieri, che aveva effettuato l'accertamento e che aveva osservato la presenza, sull'area pavimentata esterna, di una quantità di rifiuti, riscontrata dalle foto prodotte a dibattimento.

A tali fonti di prova si aggiungono anche le considerazioni, prive di illogicità o di aporie, del giudice di merito in ordine al cumulo di rifiuti depositato, laddove, con riferimento alle foto acquisite, evidenzia che in esse "ben si scorge la vegetazione che spontaneamente ha finito per avvilupparlo", affermazione, questa, su cui la parte omette del tutto di confrontarsi, e che, unitamente agli elementi (tra cui l'ultimo conferimento di rifiuti documentato risalente a molti anni prima), ha portato il Tribunale ad escludere il deposito temporaneo e a ritenere configurabile la condotta di cui al capo b della imputazione (deposito incontrollato di rifiuti), con una motivazione immune da vizi.

3. Il motivo di ricorso concernente la mancata applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen. è manifestamente infondato giacché il Tribunale ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità, valorizzando la condizione di evidente degrado in cui si trovavano i rifiuti (ricoperte di vegetazione spontanea, segno evidente di un deposito risalente e mai rimosso) e il notevole lasso di tempo trascorso dall'ultimo conferimento di rifiuti documentato.

3.1 Così facendo, il giudice di merito si è attenuto alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

3.2 Ebbene, il Tribunale ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento alle modalità del fatto e soprattutto alla notevole risalenza nel tempo del comportamento lecito tenuto dalla parte (ossia, il conferimento dei rifiuti regolarmente documentato), valorizzando, così, un indice di sostanziale abitudine del comportamento illecito.

4. Egualmente inammissibile è il motivo di doglianza relativo all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

4.1 Il ricorso sul punto è inammissibile perché manifestamente infondato giacché il Tribunale ha adeguatamente motivato, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, rimarcando la



sussistenza di precedenti. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

5. Quanto, infine, alla omessa sospensione condizionale della pena, il ricorso è inammissibile per genericità, non confrontandosi con la motivazione, priva di illogicità, del Tribunale che ha valorizzato proprio le precedenti condanne ai fini della prognosi sfavorevole in ordine alla possibile astensione, per il futuro, della commissione di ulteriori reati.

5.1 La motivazione adottata sul punto dal Tribunale è corretta, in quanto applicazione di un orientamento cui questo collegio aderisce.

5.2 A fronte, infatti, di un risalente orientamento contrario espresso da Sez. 3, n. 42737 del 06/07/2016, R., Rv. 267906 – 01 e da Sez. 3, n. 38678 del 03/06/2014, Caribotti, Rv. 260660 – 01, deve ormai ritenersi consolidato l'orientamento, cui, come precisato, questo collegio aderisce, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (in questo senso, Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 – 02; in termini conformi, Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995 – 01; Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087 – 01; Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016, Camisotti, Rv. 267639 – 01; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Di Domenico, Rv. 263534 – 01; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto e altri, Rv. 260136 - 01).

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.



Così è deciso, 15/04/2026

Il Consigliere estensore
VALERIA BOVE

Il Presidente
ALDO ACETO

